



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237    Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

COPIA

## DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 26-03-2015

**Oggetto: DC – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.LGS. 14.03.2001 N. 23).**

L'anno 2015 addì 26 del mese di marzo alle ore 15.00.

Nella sede Comunale.

Il Commissario Prefettizio , Dr.ssa Anna Grazia Giannuzzi in virtù dei poteri conferitegli dal Decreto del Prefetto di Verona n. F. 381/12 del 10.02.2015 con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Claudia Incerti provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DC – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO  
(D.LGS. 14.03.2001 N. 23).

---

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**VISTO** il Decreto Prefettizio F381/12 in data 10.02.2015 con cui è stata nominata la dottoressa Anna Grazia Giannuzzi in servizio presso il commissariato di governo della Provincia Autonoma di Trento quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Malcesine;

**VISTO:**

- che ai sensi dell'articolo 151 del TUEL, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- che il termine del 31 dicembre, però, può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

**VISTO** il decreto in data 16.03.2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31.5.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

**VISTO**, inoltre, che:

- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016, sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 27 del 29.4.2014, esecutiva ai sensi di legge;
- per l'esercizio 2015, l'assegnazione degli obiettivi di gestione ai responsabili dei servizi è stata disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14.1.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18-02-2014 veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

**CONSIDERATO** che, nell'anno 2014, primo anno di applicazione nel Comune di Malcesine, è stato riscontrato e quindi ritenuto opportuno che per talune piccole attività i versamenti mensili, per l'esiguità degli importi, siano da trasformare in versamenti trimestrali;

**CONSIDERATO** quindi di dover ottimizzare le operazioni contabili, sia per i gestori, sia per gli uffici addetti alle verifiche dei versamenti, introducendo le seguenti variazioni al "Regolamento dell'Imposta di Soggiorno":

- nuovo art. 7/bis - **Obblighi di comunicazione** - 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Malcesine devono inviare all'Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese, possibilmente tramite posta elettronica, con cadenza mensile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di Verona;

- modifiche all'art.8 – **Versamenti** - 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Malcesine.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

3. I gestori di strutture comprese nella categoria "STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI" ovvero ALLOGGI TURISTICI-UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO-BED & BREAKFAST che, nell'anno di imposta precedente, hanno effettuato complessivamente versamenti inferiori alla somma annuale di euro 100,00 possono effettuare il versamento di cui al comma 2) entro otto giorni dalla fine di ciascun trimestre solare;

**VISTO** inoltre l'allegato a) che prevede la versione aggiornata del "Regolamento dell'Imposta di Soggiorno" con le suddette modificazioni già apportate;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTO** l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (attribuzioni dei consigli);

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato a) con le modifiche al "Regolamento dell'Imposta di Soggiorno", che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che gli introiti ottenuti dal relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
3. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente e di adottare forme di pubblicità idonee a dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

All. Sub A) Deliberazione

C.P. n. 6 del 26.03.2015

## COMUNE di MALCESINE PROVINCIA DI VERONA

### **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29-11-2013

Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 26.03.2015

#### INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2	Istituzione dell'imposta	2
Articolo 3	Presupposto dell'imposta	2
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	2
Articolo 5	Esenzioni	2
Articolo 6	Misura dell'imposta	3
Articolo 7	Obblighi di dichiarazione	3
Articolo 7/bis	Obblighi di dichiarazione	3
Articolo 8	Versamenti	3
Articolo 9	Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 10	Sanzioni	4
Articolo 11	Riscossione coattiva	4
Articolo 12	Rimborsi	4
Articolo 13	Pubblicazione	4
Articolo 14	Finalità dell'imposta	5
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali	5



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

## Articolo 1

### Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2

### Istituzione e finalità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Malcesine.
3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

## Articolo 3

### Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Malcesine.

## Articolo 4

### Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Malcesine che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## Articolo 5

### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al 14° anno compreso;
  - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio gardesano;
  - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio gardesano, per un massimo di due persone per paziente;
  - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - e) gli autisti di pullman, hostess, una per ogni 25 persone, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ;
  - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva, sia che alloggi ove presta servizio sia altrove (ove svolge l'attività lavorativa);
  - j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini
  - k) i soggiornanti nelle case religiose



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

- l) ospiti a carico di associazioni riconosciute operanti sul territorio ( giornalisti, artisti, formatori etc. ), per i quali l'associazione stessa provvederà a certificarne il titolo.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero o di autocertificazione sostitutiva. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. L'esenzione di cui al punto k) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ritiro spirituale.

## **Articolo 6 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato 1).
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro il 30 giugno dell'anno antecedente (ad esclusione dell'imposta riferita all'anno 2015).
3. Nelle strutture ricettive di cui art. 3 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi. Per le strutture ricettive dell'extralberghiero interessate da contratti stagionali l'imposta sarà applicata in misura forfettaria fino ad un massimo di 20 pernottamenti e versata in anticipo.

## **Articolo 7 Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Malcesine sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Malcesine il numero delle presenze e il numero delle eventuali esenzioni. La dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Malcesine o mediante login al sistema di gestione e controllo.

## **Articolo 7-bis Obblighi di comunicazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Malcesine devono inviare all'Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese , possibilmente tramite posta elettronica, con cadenza mensile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di Verona.

## **Articolo 8 Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Malcesine.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. I gestori di strutture comprese nella categoria "STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI" ovvero ALLOGGI TURISTICI-UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO-BED & BREAKFAST che, nell'anno di imposta precedente, hanno effettuato complessivamente versamenti inferiori alla somma annuale di euro 100,00 possono effettuare il versamento di cui al comma 2) entro otto giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

## **Articolo 9**



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

## Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Articolo 10

#### Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### Articolo 11

#### Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

### Articolo 12

#### Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

### Articolo 13

#### Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## **Articolo 14** **Commissione comunale**

1. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco istituirà una Commissione paritetica e decentrata composta da rappresentanti della Giunta e da rappresentanti delle associazioni di categorie interessate dall'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

## **Articolo 15** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere **dal 01.04.2014**.
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno la misura dell'imposta nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dall'allegato "1" al presente regolamento;
4. Per quanto attiene al livello dell'imposta, la giunta comunale definirà con proprio provvedimento il periodo massimo d'imposta per permanenza continuativa nella struttura;
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DP - 10 - 2015

---

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Entrate

OGGETTO: DC – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.LGS. 14.03.2001 N. 23).

---


## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

---

Malcesine, 13-03-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
CHINGARINI DANIELE





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DP - 10 - 2015

---

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Segreteria

OGGETTO: DC – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.LGS. 14.03.2001 N. 23).

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000


**parere favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

---

Malcesine, 26-03-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
CONTROLLI DI GESTIONE  
CHINCARINI RAG. EZIO PIETRO





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno - Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

DELIBERAZIONE del C. P. N° 6 del 26-03-2015

Letto, Confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Anna Grazia Giannuzzi

F.to Dr.ssa Claudia Incerti

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.

La presente è copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 30 MAR 2015

Dr.ssa Claudia Incerti

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 - del D.Leg.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione.  
Per l'esecuzione il presente atto è trasmesso alle Aree:

<input checked="" type="checkbox"/>	Finanziaria	<input type="checkbox"/>	Territorio	<input type="checkbox"/>	Cultura	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrate	<input type="checkbox"/>	P.L	<input type="checkbox"/>	Ambiente	<input type="checkbox"/>	Turismo	<input type="checkbox"/>	Segretario	<input type="checkbox"/>	Tutte
-------------------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	---------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	-------

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Claudia Incerti